

L'Assessore allo sviluppo economico, formazione e lavoro, Luigi Bertschy, richiama:

- il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei controlli di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183) e, nello specifico, il Capo V "Apprendistato" con particolare riferimento all'art. 43 "Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore" cosiddetto "Apprendistato di primo livello";
- il decreto interministeriale 12 ottobre 2015 (Definizione degli standard formativi dell'apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81);
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1418 in data 30 dicembre 2020 recante "Approvazione delle disposizioni sperimentali per l'attuazione di percorsi di apprendistato di cui all'articolo 43 del d.lgs. 81/2015 e al decreto interministeriale 12/10/2015 nell'ambito dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) finalizzati all'acquisizione del diploma professionale."

Rammenta che con la succitata deliberazione 1418/2020 l'Amministrazione regionale ha promosso l'attivazione, ai sensi dell'articolo 43 del succitato D.lgs 81/2015, di contratti di apprendistato di primo livello per l'acquisizione del diploma professionale nell'ambito di percorsi di quarto anno del sistema regionale di IeFP, sostenendo anche finanziariamente i soggetti coinvolti e realizzando specifiche azioni di monitoraggio qualitativo e quantitativo delle risultanze.

Rappresenta come, in coerenza con le disposizioni di cui alla DGR 1418/2020, sono stati attivati n. 20 contratti di apprendistato per il diploma professionale, su un totale di n. 27 allievi iscritti nelle due classi nelle quali è stata realizzata la prima sperimentazione.

Sottolinea come i contratti di apprendistato di primo livello siano finalizzati non solo all'acquisizione del diploma professionale di IeFP ma anche all'acquisizione della qualifica professionale, titolo del sistema di IeFP di livello direttamente inferiore al precedente, e all'acquisizione del Certificato di Specializzazione tecnica superiore in esito a percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTTS), quale gradino ulteriore di specializzazione del canale della formazione professionalizzante che permette inoltre l'accesso a giovani provenienti dal sistema della IeFP di inserirsi nei percorsi promossi dagli Istituti Tecnici Superiori (ITS).

Ritiene opportuno, visti i positivi esiti della prima sperimentazione, promuovere ulteriormente l'utilizzo della tipologia contrattuale di cui trattasi, permettendo ai giovani contemporaneamente l'acquisizione di titoli di studio professionalizzanti e un precoce ingresso nel mondo del lavoro.

Evidenzia che, a tal fine, gli uffici della Struttura politiche della formazione hanno elaborato le allegate "Disposizioni sperimentali per l'attuazione di percorsi di apprendistato di cui all'articolo 43 del Dlgs 81/2015 e al Decreto interministeriale 12/10/2015 finalizzati all'acquisizione di qualifica e diploma professionale e certificato di specializzazione tecnica superiore", che hanno formato oggetto di confronto nell'ambito della riunione del Consiglio per le Politiche del Lavoro dello scorso 10 giugno 2022.

Precisa che dette disposizioni, rispetto alla regolamentazione adottata con la sopra citata DGR 1418/2020, da un lato, estendono la portata della sperimentazione avviata a tutti i percorsi del sistema regionale di IeFP e agli eventuali percorsi di IFTTS che saranno avviati sul territorio regionale e, dall'altro, apportano alcuni correttivi alle disposizioni già in essere, sulla base dei riscontri derivanti dalle azioni di monitoraggio condotte, prevedendo delle specifiche rispetto all'iter di gestione dei contratti e dei relativi adempimenti e una diversa articolazione dei

sostegni finanziari previsti a favore dei soggetti coinvolti (apprendisti, imprese e istituzioni formative).

Dà atto che le Disposizioni di cui trattasi trovano attuazione a valere su tutti i contratti di apprendistato di primo livello attivati a decorrere dall'anno formativo 2022/23 nell'ambito dei percorsi attivi di sistemi di IeFP e IFTS e che pertanto le precedenti disposizioni di cui alla succitata DGR 1418/2020 conservano la loro validità con esclusivo riferimento ai contratti attivati negli anni formativi precedenti.

LA GIUNTA REGIONALE

- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1713 in data 30 dicembre 2021, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2022/2024 e delle connesse disposizioni applicative;
- visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal Coordinatore del Dipartimento politiche del lavoro e della formazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della l.r. 22/2010;
- su proposta dell'Assessore allo sviluppo economico, formazione e lavoro, Luigi Bertschy;
- ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

1. di approvare il documento recante le “Disposizioni sperimentali per l’attuazione di percorsi di apprendistato di cui all’art. 43 del Dlgs n. 81/2015 e al Decreto interministeriale 12/10/2015 finalizzati all’acquisizione di qualifica e diploma professionale e certificato di specializzazione tecnica superiore”, allegato alla presente deliberazione di cui forma parte integrante;
2. di dare atto che le disposizioni di cui al precedente punto 1 si applicano a tutti i relativi contratti di apprendistato attivati a decorrere dall’anno formativo 2022/23;
3. di dare atto che ai contratti di apprendistato attivati negli anni formativi precedenti continueranno ad applicarsi le “Disposizioni sperimentali per l’attuazione di percorsi di apprendistato di cui all’articolo 43 del d.lgs. 81/2015 e al decreto interministeriale 12/10/2015 nell’ambito dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) finalizzati all’acquisizione del diploma professionale” approvate con la DGR 1418/2020;
4. di dare atto che i maggiori oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui al punto 1 del presente dispositivo trovano copertura sui capitoli del bilancio finanziario gestionale della regione per il triennio 2022/2024 nei limiti delle disponibilità di bilancio che attualmente risultano essere pari a 2.370.546,74 come di seguito indicato:

Capitolo	Disponibilità 2022
U0020917 “Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private su fondi assegnati dallo Stato per lo svolgimento di attività formative nell'ambito dei contratti di apprendistato”	1.723.586,24
U0021205 “Trasferimenti correnti a imprese controllate su fondi assegnati dallo Stato per lo svolgimento di attività formative e nell'ambito dei contratti di apprendistato”	646.960,50

5. di dare atto che le somme di cui al precedente punto 4. sono state accertate e introitate sul capitolo E0009187 “Trasferimenti correnti per attività formative - contratti di apprendistato” per l’importo di euro 2.293.146,74 e la somma di euro 77.400,00 sarà accertata con successivo provvedimento dirigenziale sul medesimo capitolo.



**DISPOSIZIONI SPERIMENTALI PER
L'ATTUAZIONE DI PERCORSI DI APPRENDISTATO
DI CUI ALL'ART. 43 DEL DLGS N. 81/2015 E AL
DECRETO INTERMINISTERIALE 12/10/2015
FINALIZZATI ALL'ACQUISIZIONE DI
QUALIFICA E DIPLOMA PROFESSIONALE E
CERTIFICATO DI SPECIALIZZAZIONE TECNICA
SUPERIORE**

Sommario

PREMESSA	7
CAPO I Aspetti generali dell'apprendistato nel sistema duale	9
Art. 1 – Definizioni	9
Art. 2 - Caratteristiche generali del contratto di apprendistato di I livello.....	9
Art. 3 – Titoli in esito e verticalità dei percorsi	10
CAPO II Disposizioni generali per l'attivazione e la gestione dei contratti di apprendistato e per lo svolgimento delle attività formative connesse	10
Art. 4 – Protocollo tra impresa e istituzione formativa	10
Art. 5 – Modalità di individuazione degli apprendisti e attivazione dei contratti.....	11
Art. 6 – Informazione agli apprendisti	11
Art. 7 - Status dell'apprendista.....	11
Art. 8 - Retribuzione dell'apprendista.....	12
Art. 9 – Tutela della salute e della sicurezza.....	12
Art. 10 – Piano Formativo Individuale.....	12
Art. 11 – Dossier individuale	13
Art. 12 - Requisiti e responsabilità del datore di lavoro.....	14
Art. 13 - Funzioni dell'istituzione formativa	14
Art. 14 - Funzioni del tutor aziendale	15
Art. 15 - Funzioni del tutor formativo.....	15
CAPO III Disposizioni per la qualifica professionale.....	16
Art. 16 – Destinatari e finalità del contratto.....	16
Art. 17 - Durata del contratto	16
Art. 19 – Proroga del contratto o trasformazione in contratto di apprendistato professionalizzante	18
CAPO IV Disposizioni per il diploma professionale	19
Art. 20 – Destinatari e finalità del contratto.....	19
Art. 21 - Durata del contratto	19
Art. 22 – Articolazione del percorso formativo dell'apprendista.....	20
Art. 23 – Proroga del contratto o trasformazione in contratto di apprendistato professionalizzante	20
CAPO V Disposizioni per il certificato di specializzazione tecnica superiore	21
Art. 24 – Destinatari e finalità del contratto.....	21
Art. 25 – Durata del contratto.....	21
Art. 26 - Articolazione del percorso formativo dell'apprendista	22

Art. 27 – Proroga del contratto	22
CAPO VI Monitoraggio e accompagnamento	23
Art. 28 – Monitoraggio del percorso e valutazione dei risultati di apprendimento.....	23
Art. 29– Azioni di sistema e monitoraggio delle attività	23
CAPO VII Misure di sostegno all’attivazione dei contratti di apprendistato e alla gestione delle attività formative connesse	24
Art. 30 – Misure di sostegno e procedura per l’accesso e la gestione.....	24
Art. 31 – Sostegno economico al datore di lavoro	25
Art. 32 – Sostegno economico all’istituzione formativa.....	27
Art. 33 - Sostegno al successo formativo	28
Art. 34 – Modalità di rendicontazione ed erogazione delle misure di sostegno	28
Art. 35 – Revoca dei contributi	29
CAPO VIII Disposizioni finali.....	30
Art. 36 – Norma di rinvio.....	30

PREMESSA

La Regione promuove l'attivazione dei contratti di apprendistato ai sensi dell'art. 43 per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, cosiddetto apprendistato di I livello, recependo il Decreto Interministeriale 12/10/2015 (emanato in attuazione dell'art. 46, comma 1 del D.Lgs. 81/2015 e pubblicato sulla G.U. n. 296 del 21/12/2015) e definendo, attraverso il presente documento, specifiche disposizioni per l'attivazione di tale tipologia contrattuale nell'ambito della seguente offerta formativa finanziata:

- Percorsi nel sistema regionale di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) finalizzati all'acquisizione della qualifica professionale (Titolo Livello 3 EQF) e del diploma professionale (Titolo Livello 4 EQF) realizzati nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al DLgs 226/2005 e di quelli di cui all'articolo 46 del DLgs 81/2015;
- Percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) finalizzati all'acquisizione del certificato di specializzazione tecnica superiore (Livello 4 EQF) nel rispetto di quanto previsto dal DPCM 25 gennaio 2008.

Come noto il sistema regionale di IeFP si articola di norma in percorsi triennali al cui termine è previsto il rilascio di una qualifica professionale di Livello 3 EQF e che danno accesso a successivi corsi annuali di specializzazione che, configurandosi come prosecuzione del percorso già avviato, sono denominati di IV anno e che prevedono l'acquisizione di un titolo di diploma professionale. Sono previsti altresì percorsi quadriennali che mirano direttamente al rilascio del diploma professionale. Nell'ambito di tale sistema la Regione può prevedere l'attivazione di altre tipologie di percorsi formativi finalizzati all'ottenimento dei medesimi titoli.

A seguito dell'acquisizione del Diploma professionale è possibile accedere ad ulteriori percorsi di specializzazione professionale denominati percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS).

La realizzazione di tali tipologie di apprendistato comporta l'attivazione di azioni individualizzate che incrementano la complessità di gestione dei percorsi formativi interessati. È necessario infatti procedere ad una personalizzazione dell'offerta formativa e alla progettazione del Piano Formativo Individuale per ogni apprendista in coerenza con le competenze previste in esito dal percorso formativo e con i fabbisogni di professionalità delle imprese. Tale progettazione deve prevedere l'erogazione di una formazione, da svolgersi all'interno dell'impresa, alla quale l'apprendista è tenuto a partecipare, in accordo con l'istituzione formativa titolare del percorso formativo. Il percorso va inoltre accompagnato da un qualificato tutoraggio formativo individuale, funzionale a favorire il raccordo tra competenze acquisite nell'ambito del percorso formativo esterno all'impresa, con le competenze/abilità acquisite nel corso delle attività svolte all'interno dell'impresa.

Allo scopo di promuovere e sostenere l'attivazione di tale tipologia contrattuale vengono emanate le seguenti disposizioni sperimentali di carattere generale e amministrativo da applicare alle iniziative formative del sistema di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)

e ai percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) attivati sul territorio regionale.

CAPO I

ASPETTI GENERALI DELL'APPRENDISTATO NEL SISTEMA DUALE

(Art. 43 D.Lgs. 81/2015)

ART. 1 – DEFINIZIONI

Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:

a) “*istituzioni formative*” (in coerenza con quanto previsto all’art. 2 del Decreto interministeriale 12 ottobre 2015):

- le istituzioni formative accreditate dalla Regione per la realizzazione di percorsi di Istruzione e formazione professionale o nella macro categoria “Orientamento e formazione professionale”;
- le istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo grado che realizzano percorsi di Istruzione e Formazione professionale in regime di sussidiarietà;

b) “*percorso formativo*”: percorso teso all’acquisizione di uno specifico titolo previsto dalla IeFP o dall’IFTS e identificato dalla figura o profilo professionale di riferimento. Ciascun percorso è erogato da un’istituzione formativa di cui al punto a) ed è appositamente finanziato/autorizzato dalla Regione. A seconda del titolo in esito il percorso può articolarsi in uno o più anni di corso;

c) “*anno di corso*”: l’anno in riferimento all’articolazione del percorso formativo es. primo anno, secondo anno, terzo anno, ecc.;

d) “*annualità formativa*”: l’anno formativo riferito alla sua precisa collocazione temporale (es. 2021/2022, 2022/2023, ecc.).

ART. 2 - CARATTERISTICHE GENERALI DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO DI I LIVELLO

Il contratto di apprendistato di I livello è un contratto di lavoro a contenuto formativo finalizzato al conseguimento di un titolo del secondo ciclo del sistema di Istruzione e Formazione Professionale o di un certificato di specializzazione tecnica superiore entro il termine della durata del percorso formativo considerato.

La durata del contratto è di minimo 6 mesi ed è determinata, in considerazione del titolo da conseguire, fino ad un massimo di 4 anni.

Tale contratto è comunque da ritenersi a tempo indeterminato ai sensi dell’art. 41 del D.Lgs. 81/2015 e pertanto, se a seguito del superamento dell’esame finale del percorso non viene effettuata una cessazione del rapporto di lavoro, lo stesso prosegue automaticamente come lavoro qualificato a tempo indeterminato.

Tale contratto è rivolto a soggetti che hanno compiuto i 15 anni di età e può essere avviato fino al compimento dei 25 anni, purché i giovani siano iscritti e inseriti all’interno di un percorso del sistema di IeFP o IFTS.

Elemento essenziale di questa tipologia contrattuale è la formazione, che avviene in parte all’interno dell’impresa e in parte all’esterno della stessa.

L'articolazione delle attività formative è variabile a seconda del percorso considerato nel rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa vigente e prevede:

- 1) Formazione esterna presso l'istituzione formativa;
- 2) Formazione interna presso l'impresa;
- 3) Lavoro.

L'attività richiede pertanto un'attenta programmazione che viene definita attraverso i documenti previsti nel D.M. 12 ottobre 2015 quali il Protocollo e il Piano Formativo Individuale (di seguito PFI) di cui ai successivi artt. 4 e 10.

ART. 3 – TITOLI IN ESITO E VERTICALITÀ DEI PERCORSI

L'art. 43 del D.Lgs. 81/2015 prevede che attraverso questa tipologia contrattuale si possano ottenere in esito i seguenti titoli:

- Qualifica professionale;
- Diploma professionale;
- Diploma di istruzione secondaria superiore;
- Certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS).

Diversi contratti di apprendistato di I livello possono succedersi permettendo il conseguimento di titoli di studio di livello superiore.

In via sussidiaria e cedevole rispetto a quanto eventualmente disposto sulla medesima materia dal legislatore, dagli organismi nazionali competenti e dalla contrattazione collettiva nazionale, il cumulo temporale di differenti contratti di apprendistato duale è definito dalla somma delle rispettive durate previste dal presente provvedimento.

Nella presente regolamentazione si fa riferimento ai titoli di qualifica e diploma professionale conseguiti nell'ambito del sistema di Istruzione e Formazione Professionale regionale e ai certificati di specializzazione tecnica superiore conseguiti nell'ambito di specifici percorsi formativi in Valle d'Aosta.

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI PER L'ATTIVAZIONE E LA GESTIONE DEI CONTRATTI DI APPRENDISTATO E PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE CONNESSE

ART. 4 – PROTOCOLLO TRA IMPRESA E ISTITUZIONE FORMATIVA

Ai fini dell'attivazione del contratto di apprendistato di I livello l'istituzione formativa e il datore di lavoro devono sottoscrivere un Protocollo, redatto sulla base dello schema posto in Allegato 1 al DM 12/10/2015, preliminare all'attivazione del contratto stesso e alla stesura del relativo PFI, di cui al successivo art. 10.

Il datore di lavoro, in particolare, deve:

- a) essere in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 12;
- b) sottoscrivere il Protocollo prima di svolgere qualsiasi attività formale inerente l'individuazione dell'apprendista e l'attivazione del contratto.

ART. 5 – MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DEGLI APPRENDISTI E ATTIVAZIONE DEI CONTRATTI

L'individuazione degli apprendisti è compiuta dal datore di lavoro sulla base di criteri e procedure predefiniti, sentita anche l'istituzione formativa, nel rispetto dei principi di trasparenza e di pari opportunità di accesso.

Ogni contratto di apprendistato di I livello deve essere attivato entro un termine temporale atto a garantire una durata contrattuale di almeno 6 mesi, prendendo a riferimento la data ipotetica di conclusione del percorso, inclusa la realizzazione dell'esame finale. Nella comunicazione obbligatoria ai servizi per l'impiego, si deve avere cura di inserire i seguenti dati:

- nel campo “Tipologia contrattuale”: *A.03.08 Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore*;
- nel campo “Descrizione mansione”: *“Allievo frequentante percorso ... (personalizzare in base alla tipologia di percorso formativo di riferimento ed in particolare IeFP per la qualifica ovvero IeFP per il diploma ovvero IFTS).*

Nel caso di cessazione anticipata del contratto di apprendistato, all'allievo è assicurato il rientro nel percorso ordinario: in tal caso l'istituzione formativa provvede alla riprogettazione del percorso, anche con il supporto del tutor formativo, sostituendo la parte di formazione interna all'impresa non svolta con attività formativa atta a garantire il raggiungimento degli obiettivi previsti.

ART. 6 – INFORMAZIONE AGLI APPRENDISTI

L'istituzione formativa, d'intesa con il datore di lavoro e con modalità volte a garantire la consapevolezza della scelta, adotta nei confronti dei giovani e, nel caso di minorenni, dei titolari della responsabilità genitoriale, iniziative idonee ad assicurare la conoscenza:

- a) degli aspetti educativi, formativi e contrattuali del percorso di apprendistato, della coerenza tra le attività e il settore di interesse del datore di lavoro e la qualificazione da conseguire;
- b) dei contenuti del Protocollo (di cui all'art. 4) e del PFI (di cui al successivo art. 10);
- c) delle modalità di selezione degli apprendisti (di cui all'art. 5);
- d) del doppio “status” di studente e lavoratore (di cui al successivo art. 7).

ART. 7 - STATUS DELL'APPRENDISTA

Con la stipula del contratto di apprendistato ai sensi dell'art. 43 del Dlgs 81/2015 l'apprendista assume il doppio status di studente e di lavoratore.

Il contratto infatti prevede un monte ore complessivo suddiviso tra attività formativa formale, interna ed esterna all'impresa, e attività lavorativa svolta presso l'impresa.

L'apprendista è tenuto all'osservanza delle regole comportamentali nell'istituzione formativa e nell'impresa e in particolare delle norme in materia di igiene, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e all'obbligo di frequenza dell'attività formativa interna ed esterna all'impresa.

ART. 8 - RETRIBUZIONE DELL'APPRENDISTA

Come previsto all'articolo 43 comma 7 del D.Lgs. 81/2015:

- per le ore di formazione esterna, ovvero le ore svolte dall'apprendista presso l'istituzione formativa, il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo;
- per le ore di formazione interna, ovvero le ore di formazione svolte dall'apprendista presso l'impresa, la retribuzione oraria, a carico del datore di lavoro, è pari al 10% di quella dovuta;
- per le ore residue a completamento delle ore contrattuali, ovvero per le ore lavorative, la retribuzione oraria, a carico del datore di lavoro, è calcolata sulla base di quanto stabilito nel CCNL applicato.

Sono fatte salve eventuali diverse previsioni dei contratti collettivi (così come individuati dall'art. 51 del Dlgs n. 81/2015), degli accordi interconfederali o di eventuali accordi territoriali.

In ogni caso, i livelli retributivi fissati dal D.Lgs. 81/2015, ovvero dalla contrattazione collettiva, rappresentano uno standard minimo garantito all'apprendista con la conseguente possibilità, per il datore di lavoro, di riconoscere un trattamento retributivo più favorevole in applicazione del principio del favor laboris (Sentenza della Corte di Cassazione 29 novembre 1985, n. 5977).

ART. 9 – TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA

Con riferimento agli aspetti assicurativi e di tutela della salute e della sicurezza, l'istituzione formativa e l'impresa sono responsabili ciascuno per le attività che l'apprendista svolge nei rispettivi contesti.

Con riferimento agli obblighi formativi/informativi in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro:

- è in capo all'istituzione formativa la formazione generale e specifica obbligatoria, ai sensi di quanto stabilito nell'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011;
- è obbligo del datore di lavoro fornire agli apprendisti e, in caso di apprendisti minorenni, anche ai titolari della responsabilità genitoriale, le informazioni e la formazione riguardanti le specifiche dei macchinari e dei materiali utilizzati.

ART. 10 – PIANO FORMATIVO INDIVIDUALE

Il PFI dell'apprendista costituisce parte integrante del contratto ed è definito dall'istituzione formativa, con il coinvolgimento del datore di lavoro, sulla base dello schema di cui al Decreto Interministeriale 12/10/2015 (allegato n. 1a).

Il PFI è articolato nelle seguenti sezioni:

- **SEZIONE 1: DATORE DI LAVORO**
In questa sezione sono riportati i dati del datore di lavoro e del tutor aziendale, di cui al successivo art. 14.
- **SEZIONE 2: ISTITUZIONE FORMATIVA**
In questa sezione sono riportati i dati dell'istituzione formativa e del tutor formativo, di cui al successivo art. 15.
- **SEZIONE 3: APPRENDISTA**

In questa sezione sono riportati i dati dell'apprendista, comprensivi di informazioni circa le esperienze formative e lavorative pregresse e l'eventuale riconoscimento di crediti utili alla personalizzazione del percorso e all'eventuale acquisizione di ulteriori competenze.

Fanno parte di questa sezione anche i dati contrattuali, comprensivi del titolo da conseguire al termine del percorso, del livello di inquadramento contrattuale dell'apprendista, coerente con la qualificazione da conseguire, della durata del contratto di apprendistato e dell'orario di lavoro, con particolare riguardo alla disciplina di legge riguardante i minori.

– **SEZIONE 4: DURATA E ARTICOLAZIONE ANNUA DELLA FORMAZIONE INTERNA ED ESTERNA**

In questa sezione viene specificato dettagliatamente il percorso formativo dell'apprendista articolato tra formazione interna ed esterna, con indicazione puntuale dei risultati attesi di apprendimento, delle modalità di erogazione, del monte ore di riferimento, inclusa la specificazione del ricorso a crediti e/o personalizzazione del percorso, dell'orario di lavoro.

– **SEZIONE 5: VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI**

La sezione deve riportare indicazioni circa i criteri e le modalità della valutazione iniziale, intermedia e finale degli apprendimenti e, ove previsto, dei comportamenti, nonché le eventuali misure adottate per il riallineamento delle competenze, il sostegno e il recupero.

Il PFI può essere modificato nel corso del rapporto, fermo restando il titolo da acquisire al termine del percorso.

ART. 11 – DOSSIER INDIVIDUALE

L'istituzione formativa, per il tramite del tutor formativo e in collaborazione con il tutor aziendale, predispone per ogni apprendista un Dossier individuale, nel quale sono evidenziati i risultati di apprendimento in termini di competenze, abilità e conoscenze, nonché gli esiti della valutazione dei comportamenti, acquisiti nella formazione interna ed esterna.

Lo schema di Dossier individuale è definito nel DM 12/10/2015 (allegato n. 2) e comprende i seguenti elementi minimi:

a) **DOCUMENTI GENERALI DELL'APPRENDISTA**

- contratto di assunzione;
- Piano Formativo Individuale (PFI);
- curriculum vitae;
- altri documenti amministrativi.

b) **DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA VALUTAZIONE INTERMEDIA E FINALE DEGLI APPRENDIMENTI**

- documento di trasparenza e valutazione delle competenze acquisite in apprendistato;
- evidenze:

- reportistica relativa alle valutazioni intermedie di cui alla sezione 4 del documento di trasparenza;
- ulteriore documentazione cartacea o multimediale prodotta dall'apprendista e comprovante le competenze acquisite;
- prodotti/servizi realizzati dall'apprendista e comprovanti le competenze acquisite.

c) **ATTESTAZIONI** (secondo il format regionale)

- Attestato di qualifica/diploma professionale o Certificato di Specializzazione Tecnica Superiore: rilasciato dalla Regione nel caso in cui l'apprendista sia giudicato idoneo in sede di esame finale. In tale attestato sono evidenziate le competenze previste dalla figura professionale di riferimento e acquisite in esito al percorso;
- Certificato delle competenze: rilasciato dalla Regione nel caso in cui l'apprendista sia giudicato non idoneo in sede di esame finale, nel quale sono evidenziate le sole competenze acquisite in esito alle prove d'esame;
- Attestato di competenza: rilasciato dall'istituzione formativa, nel caso di risoluzione anticipata del contratto senza prosecuzione del percorso.

ART. 12 - REQUISITI E RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO

La disciplina del rapporto di apprendistato e la responsabilità del datore di lavoro sono da riferire esclusivamente all'attività, compresa quella formativa, svolta presso l'impresa secondo le modalità definite nel Piano Formativo Individuale (PFI) e/o nella documentazione ad esso connessa.

Ai fini della stipula del contratto di apprendistato, il datore di lavoro deve essere in possesso dei seguenti requisiti¹:

- a) *capacità strutturali*, ossia spazi per consentire lo svolgimento della formazione interna, prevedendo, in caso di studenti con disabilità, il superamento o abbattimento di barriere architettoniche;
- b) *capacità tecniche* rispetto alla disponibilità di strumenti per lo svolgimento della formazione interna, conformi alla normativa vigente in materia di verifica e collaudo tecnico, anche reperiti all'esterno dell'unità produttiva;
- c) *capacità formative*, garantendo la disponibilità di uno o più tutor aziendali per lo svolgimento delle funzioni indicate al successivo art. 14, incaricati di favorire l'inserimento dell'apprendista nell'impresa allo scopo di garantire, in collaborazione con il tutor formativo, di cui all'art. 15, l'integrazione tra formazione interna e formazione esterna all'azienda.

ART. 13 - FUNZIONI DELL'ISTITUZIONE FORMATIVA

L'istituzione formativa svolge le seguenti funzioni:

- divulgazione delle informazioni ai soggetti interessati;
- predisposizione in accordo con il datore di lavoro del Protocollo di cui all'art. 4;

¹ Art. 3 D.M. 12 ottobre 2015

- realizzazione di procedure per l'attivazione dei contratti sulla base delle caratteristiche e della propensione dei giovani o degli accordi già in essere tra il giovane e l'impresa, in relazione alle richieste delle imprese interessate, anche attraverso il supporto nell'attività di selezione, di cui all'art. 5;
- predisposizione e presentazione alla struttura regionale competente della documentazione utile per l'accesso delle misure di sostegno finanziario previste al successivo CAPO VII e per la loro rendicontazione e di ogni altra documentazione eventualmente richiesta dalla Regione in fase di attuazione;
- definizione, in accordo con il datore di lavoro, del Piano Formativo Individuale di cui all'art. 10, incluse eventuali modifiche in corso d'opera;
- realizzazione della formazione esterna all'impresa;
- realizzazione del monitoraggio dei percorsi, in accordo con la Regione, e della valutazione degli apprendimenti di cui all'art. 28;
- partecipazione alle azioni di sistema organizzate dalla Regione e al piano di monitoraggio generale degli interventi definito in accordo con le parti sociali, di cui all'art. 29;
- definizione di un piano di raccordo e informazione con i titolari della potestà genitoriale, nel caso di apprendisti minorenni;
- ogni altra eventuale funzione stabilita dalla Regione con riferimento al percorso in oggetto.

ART. 14 - FUNZIONI DEL TUTOR AZIENDALE

Il tutor aziendale è individuato dal datore di lavoro e indicato nel PFI, in coerenza con quanto eventualmente previsto nel CCNL applicato. Lo stesso datore di lavoro può svolgere tale funzione.

Il tutor aziendale favorisce l'inserimento dell'apprendista nell'impresa, lo affianca e lo assiste nel percorso di formazione interna e gli trasmette le competenze necessarie allo svolgimento delle attività lavorative.

Il tutor aziendale, in collaborazione con il tutor formativo, partecipa alla compilazione del dossier individuale dell'apprendista, di cui all'art. 11, e fornisce all'istituzione formativa tutti gli elementi utili per la valutazione delle attività dell'apprendista, nonché per l'efficacia del processo formativo.

Il tutor aziendale compartecipa con il tutor formativo nel garantire l'attestazione delle attività svolte dall'apprendista e le competenze acquisite dallo stesso al termine del periodo di apprendistato, anche in caso di risoluzione anticipata.

ART. 15 - FUNZIONI DEL TUTOR FORMATIVO

Le istituzioni formative individuano un tutor formativo (indicato nel PFI) che ha il compito di promuovere il successo formativo dell'apprendista, di favorire il raccordo didattico e organizzativo tra l'istituzione formativa e l'impresa al fine di garantire l'integrazione tra la formazione interna ed esterna.

Il tutor formativo affianca l'apprendista nel percorso di apprendimento e nel monitoraggio del suo corretto svolgimento.

Ogni apprendista ha come riferimento un unico tutor formativo; ogni tutor formativo può prendere in carico più apprendisti. È possibile nominare dei sostituti.

Il tutor formativo, in collaborazione con il tutor aziendale, procede alla compilazione del dossier individuale dell'apprendista (di cui all'art. 11).

Il tutor formativo partecipa con il tutor aziendale nel garantire l'attestazione delle attività svolte dall'apprendista e le competenze acquisite dallo stesso al termine del periodo di apprendistato, anche in caso di risoluzione anticipata.

CAPO III

DISPOSIZIONI PER LA QUALIFICA PROFESSIONALE

ART. 16 – DESTINATARI E FINALITÀ DEL CONTRATTO

Possono essere assunti con contratto di apprendistato per la qualifica professionale giovani inseriti nei percorsi attivati sul territorio regionale nell'ambito dell'offerta formativa pubblica del sistema di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) e finalizzati all'acquisizione del titolo di Qualifica professionale corrispondente al Livello 3 del Quadro europeo delle qualifiche (EQF).

Le assunzioni pertanto possono essere effettuate in relazione a qualifiche contrattuali riconducibili ai titoli previsti in esito ai percorsi di cui sopra.

ART. 17 - DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto di apprendistato per l'acquisizione della qualifica professionale, ai sensi dell'art. 41 del DLgs 81/2015, è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all'occupazione dei giovani.

Nella presente regolamentazione, la durata del periodo formativo connesso a tale contratto non può essere inferiore a 6 né superiore, di norma, a 24 mesi, calcolati a ritroso a partire dalla data presunta di fine del percorso formativo.

La data di conclusione del periodo formativo coincide con la data di pubblicazione degli esiti dell'esame finale. In sede di avvio del contratto viene presa a riferimento la data presunta indicata dall'istituzione formativa. Una volta definita con certezza la data dell'esame finale l'istituzione formativa deve integrare il PFI con l'indicazione della data conclusiva in cui sarà pubblicato l'esito, sottoponendo il documento alla firma del datore di lavoro e dell'apprendista e rammentando all'impresa i necessari adeguamenti a livello di Comunicazione Obbligatoria ai servizi per l'impiego.

La comunicazione formale dell'esito dell'esame permette all'impresa, fatto salvo le possibilità di proroga di cui all'art. 19, di decidere di:

- a) Proseguire con un contratto di lavoro qualificato a tempo indeterminato; in questo caso il contratto prosegue in automatico senza necessità di effettuare comunicazioni ai servizi per l'impiego;
- b) Trasformare il contratto in contratto di apprendistato professionalizzante; in questo caso il datore di lavoro è tenuto a procedere con apposita richiesta ai servizi per l'impiego di trasformazione in *Apprendistato professionalizzante (codice A.03.09)*;
- c) Cessare il rapporto di lavoro; in questo caso deve essere inviata comunicazione di cessazione ai servizi per l'impiego tenuto conto degli eventuali vincoli di preavviso previsti dal CCNL di riferimento.

Stante il fatto che il termine per esercitare la scelta di recesso o di prosecuzione dal contratto decorre unicamente dalla data di pubblicazione degli esiti dell'esame, l'istituzione formativa deve comunicare formalmente al datore di lavoro, tramite PEC, l'esito dell'esame nel più breve tempo possibile e comunque non oltre tre giorni dalla pubblicazione degli esiti dell'esame finale, in modo da consentire l'eventuale proroga o trasformazione del contratto entro i cinque giorni previsti per la comunicazione obbligatoria.

Art. 18 - Articolazione del percorso formativo dell'apprendista

Il percorso formativo dell'apprendista è strutturato nel rispetto degli standard formativi definiti in attuazione degli artt. 17 e 18 del D.Lgs 226/2005, che costituiscono i livelli essenziali delle prestazioni (LEP), e delle Linee guida regionali approvate con DGR n. 939/2016 e smi ed è articolato in:

- periodi di “formazione esterna”, svolti presso l'istituzione formativa e sotto la sua responsabilità, la cui durata, ai sensi dell'art. 5 comma 6 lettera a) del decreto interministeriale 12/10/2015, corrisponde a massimo il 60% dell'orario per il secondo anno e massimo il 50% per il terzo anno del monte ore annuale. Per percorsi formativi la cui durata ordinamentale non è articolata in un triennio, il monte ore annuale massimo per la formazione esterna è stabilito degli atti di approvazione dell'offerta;
- periodi di “formazione interna”, svolti sul luogo di lavoro e sotto la responsabilità del datore di lavoro, la cui durata è pari alla differenza tra il monte ore complessivo e le ore di formazione esterna. Possono rientrare nel cumulo della formazione interna attività formative organizzate dal datore di lavoro e finalizzate all'aggiornamento del personale dell'impresa, anche attraverso la partecipazione ad attività formativa erogata da soggetti diversi dal datore di lavoro stesso, se coerenti con il percorso formativo: tale possibilità è ammessa a seguito di formale autorizzazione da parte della Struttura regionale competente in materia di apprendistato.

L'articolazione dettagliata del percorso è definita nell'ambito del piano formativo individuale (PFI) di cui all'art. 10, tenendo conto dell'articolazione e dei contenuti previsti dal percorso formativo approvato dalla Regione. Resta inteso che le ore residue per il raggiungimento del monte ore previsto dal contratto sono da considerarsi ore lavorative e devono anch'esse essere indicate nel PFI.

Il monte ore di formazione interna all'impresa, in tutti i casi di contratti attivati in data successiva alla data di inizio dell'annualità formativa, va riparametrato proporzionalmente tenendo conto di eventuali attività di alternanza già svolte prima di attivare il contratto.

ART. 19 – PROROGA DEL CONTRATTO O TRASFORMAZIONE IN CONTRATTO DI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

La durata del contratto può essere prorogata fino a un anno, per iscritto e previo aggiornamento del PFI, nel caso in cui:

- a) l'apprendista abbia conseguito la qualifica professionale, per il consolidamento e l'acquisizione di ulteriori competenze tecnico-professionali e specialistiche, utili anche ai fini dell'acquisizione del diploma professionale o del certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di istruzione professionale, previa frequenza del corso annuale integrativo di cui all'art. 15, comma 6 del Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
- b) l'apprendista non abbia conseguito la qualifica professionale al termine del percorso formativo, a condizione che nell'ambito dell'offerta formativa pubblica sia attivato un analogo percorso formativo nel quale sarà prevista priorità di inserimento.

L'amministrazione regionale si riserva di definire ulteriori casistiche di proroga nel rispetto della normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 43, comma 9 del D.Lgs. 81/2015, successivamente al conseguimento della qualifica professionale ai sensi del decreto legislativo n. 226 del 2005, allo scopo di conseguire la qualificazione ai fini contrattuali, è possibile la trasformazione del contratto in apprendistato professionalizzante. In tal caso, la durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato non può eccedere quella individuata dalla contrattazione collettiva di cui all'articolo 42, comma 5 del D.Lgs. 81/2015.

CAPO IV

DISPOSIZIONI PER IL DIPLOMA PROFESSIONALE

ART. 20 – DESTINATARI E FINALITÀ DEL CONTRATTO

Possono essere assunti con contratto di apprendistato per il diploma professionale giovani inseriti nei percorsi attivati sul territorio regionale nell'ambito dell'offerta formativa pubblica e finalizzati al conseguimento del titolo di Diploma professionale corrispondente al Livello 4 del Quadro europeo delle qualifiche (EQF)

Le assunzioni, pertanto, possono essere effettuate in relazione a qualifiche contrattuali riconducibili ai titoli di diploma professionale di tecnico previsti in esito ai percorsi di cui sopra.

ART. 21 - DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto di apprendistato per l'acquisizione del diploma professionale, ai sensi dell'art. 41 del D.lgs. 81/2015, è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all'occupazione dei giovani.

Nella presente regolamentazione, la durata del periodo formativo connesso a tale contratto non può essere inferiore a 6 né superiore, di norma, a 36 mesi, calcolati a ritroso a partire dalla data presunta di fine del percorso formativo.

La data di conclusione del periodo formativo coincide con la data di pubblicazione degli esiti dell'esame finale. In sede di avvio del contratto viene presa a riferimento la data presunta indicata dall'istituzione formativa. Una volta definita con certezza la data dell'esame finale l'istituzione formativa deve integrare il PFI con l'indicazione della data conclusiva in cui sarà pubblicato l'esito, sottoponendo il documento alla firma del datore di lavoro e dell'apprendista e rammentando all'impresa i necessari adeguamenti a livello di Comunicazione Obbligatoria ai servizi per l'impiego.

La comunicazione formale dell'esito dell'esame permette all'impresa, fatto salvo le possibilità di proroga di cui all'art. 23, di decidere di:

- a) Proseguire con un contratto di lavoro qualificato a tempo indeterminato; in questo caso il contratto prosegue in automatico senza necessità di effettuare comunicazioni ai servizi per l'impiego;
- b) Trasformare il contratto in contratto di apprendistato professionalizzante; in questo caso il datore di lavoro è tenuto a procedere con apposita richiesta ai servizi per l'impiego di trasformazione in *Apprendistato professionalizzante (codice A.03.09)*;
- c) Cessare il rapporto di lavoro; in questo caso deve essere inviata comunicazione di cessazione ai servizi per l'impiego tenuto conto degli eventuali vincoli di preavviso previsti dal CCNL di riferimento.

Stante il fatto che il termine per esercitare la scelta di recesso o di prosecuzione dal contratto decorre unicamente dalla data di pubblicazione degli esiti dell'esame, l'istituzione formativa deve comunicare formalmente al datore di lavoro, tramite PEC,

l'esito dell'esame nel più breve tempo possibile e comunque non oltre tre giorni dalla pubblicazione degli esiti dell'esame finale, in modo da consentire l'eventuale proroga o trasformazione del contratto entro i cinque giorni previsti per la comunicazione obbligatoria.

ART. 22 – ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO DELL'APPRENDISTA

Il percorso formativo dell'apprendista è strutturato nel rispetto degli standard formativi definiti in attuazione degli artt. 17 e 18 del D.Lgs 226/2005, che costituiscono i livelli essenziali delle prestazioni (LEP), e delle Linee guida regionali approvate con DGR n. 466/2019 e smi ed è articolato in:

- a) Periodi di “formazione esterna”, svolti presso l'istituzione formativa e sotto la sua responsabilità, la cui durata, ai sensi dell'art. 5 comma 6 lettera a) del decreto interministeriale 12/10/2015, corrisponde a:
 - o massimo il 50% del monte ore in caso di percorsi annuali di IV anno;
 - o massimo il 60% dell'orario per il secondo anno e massimo il 50% per il terzo ed il quarto anno nel caso dei percorsi quadriennali.
- b) periodi di “formazione interna”, svolti sul luogo di lavoro e sotto la responsabilità del datore di lavoro, la cui durata è pari alla differenza tra il monte ore complessivo e le ore di formazione esterna. Possono rientrare nel cumulo della formazione interna attività formative organizzate dal datore di lavoro e finalizzate all'aggiornamento del personale dell'impresa, anche attraverso la partecipazione ad attività formativa erogata da soggetti diversi dal datore di lavoro stesso, se coerenti con il percorso formativo: tale possibilità è ammessa a seguito di formale autorizzazione da parte della Struttura regionale competente in materia di apprendistato.

L'articolazione dettagliata del percorso è definita nell'ambito del piano formativo individuale (PFI) di cui all'art. 10, tenendo conto dell'articolazione e dei contenuti previsti dal percorso formativo approvato dalla Regione. Resta inteso che le ore residue per il raggiungimento del monte ore previsto dal contratto sono da considerarsi ore lavorative e devono anch'esse essere indicate nel PFI.

Il monte ore di formazione interna all'impresa, in tutti i casi di contratti attivati in data successiva alla data di inizio dell'annualità formativa, va riparametrato proporzionalmente tenendo conto di eventuali attività di alternanza già svolte prima di attivare il contratto.

ART. 23 – PROROGA DEL CONTRATTO O TRASFORMAZIONE IN CONTRATTO DI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

La durata del contratto può essere prorogata fino a un anno, per iscritto e previo aggiornamento del PFI, nel caso in cui:

- a) l'apprendista abbia conseguito il diploma professionale per il consolidamento e l'acquisizione di ulteriori competenze tecnico-professionali e specialistiche, utili anche ai fini dell'acquisizione del certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di istruzione professionale, previa frequenza del corso annuale integrativo di cui all'art. 15, comma 6 del Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;

b) l'apprendista non abbia conseguito il diploma professionale al termine del percorso formativo, a condizione che nell'ambito dell'offerta formativa pubblica sia attivato un analogo percorso formativo nel quale sarà prevista priorità di inserimento.

L'amministrazione regionale si riserva di definire ulteriori casistiche di proroga nel rispetto della normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 43, comma 9 del D.Lgs. 81/2015, successivamente al conseguimento del diploma professionale ai sensi del decreto legislativo n. 226 del 2005, allo scopo di conseguire la qualificazione professionale ai fini contrattuali, è possibile la trasformazione del contratto in apprendistato professionalizzante. In tal caso, la durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato non può eccedere quella individuata dalla contrattazione collettiva di cui all'articolo 42, comma 5 del D.Lgs. 81/2015.

CAPO V

DISPOSIZIONI PER IL CERTIFICATO DI SPECIALIZZAZIONE TECNICA SUPERIORE

ART. 24 – DESTINATARI E FINALITÀ DEL CONTRATTO

Possono essere assunti con contratto di apprendistato per il Certificato di specializzazione tecnica superiore giovani inseriti nei percorsi attivati sul territorio regionale nell'ambito dell'offerta formativa pubblica della Regione autonoma Valle d'Aosta e finalizzati al conseguimento del Certificato di specializzazione tecnica superiore corrispondente al Livello 4 del Quadro europeo delle qualifiche (EQF).

Le assunzioni pertanto possono essere effettuate in relazione a qualifiche contrattuali riconducibili al titolo previsto in esito ai percorsi di cui sopra.

ART. 25 – DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto di apprendistato per l'acquisizione del certificato di specializzazione tecnica superiore, ai sensi dell'art. 41 del DLgs 81/2015, è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all'occupazione dei giovani.

Nella presente regolamentazione, la durata del periodo formativo connesso a tale contratto non può essere inferiore a 6 né superiore, di norma, a 12 mesi calcolati a ritroso a partire dalla data presunta di fine del percorso formativo.

La data di conclusione del periodo formativo coincide con la data di pubblicazione degli esiti dell'esame finale. In sede di avvio del contratto viene presa a riferimento la data presunta indicata dall'istituzione formativa. Una volta definita con certezza la data dell'esame finale l'istituzione formativa deve integrare il PFI con l'indicazione della data conclusiva in cui sarà pubblicato l'esito, sottoponendo il documento alla firma del datore di lavoro e dell'apprendista e rammentando all'impresa i necessari adeguamenti a livello di Comunicazione Obbligatoria ai servizi per l'impiego.

La comunicazione formale dell'esito dell'esame permette all'impresa, fatto salvo le possibilità di proroga di cui all'art. 27, di decidere di:

- a) Proseguire con un contratto di lavoro qualificato a tempo indeterminato; in questo caso il contratto prosegue in automatico senza necessità di effettuare comunicazioni ai servizi per l'impiego;
- b) Cessare il rapporto di lavoro; in questo caso deve essere inviata comunicazione di cessazione ai servizi per l'impiego tenuto conto degli eventuali vincoli di preavviso previsti dal CCNL di riferimento.

Stante il fatto che il termine per esercitare la scelta di recesso o di prosecuzione dal contratto decorre unicamente dalla data di pubblicazione degli esiti dell'esame, l'istituzione formativa deve comunicare formalmente al datore di lavoro, tramite PEC, l'esito dell'esame nel più breve tempo possibile e comunque non oltre tre giorni dalla pubblicazione degli esiti dell'esame finale, in modo da consentire l'eventuale proroga o trasformazione del contratto entro i cinque giorni previsti per la comunicazione obbligatoria.

ART. 26 - ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO DELL'APPRENDISTA

Il percorso formativo dell'apprendista è strutturato nel rispetto degli standard formativi definiti in attuazione degli artt. 9 e 10 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 gennaio 2008, che costituiscono i livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e si articola in:

- periodi di “formazione esterna”, svolti presso l'istituzione formativa e sotto la sua responsabilità, la cui durata, ai sensi dell'art. 5 comma 6 lettera a) del decreto interministeriale 12/10/2015, corrisponde a massimo il 50% del monte ore totale previsto dal percorso;
- periodi di “formazione interna”, svolti sul luogo di lavoro e sotto la responsabilità del datore di lavoro, la cui durata è pari alla differenza tra il monte ore complessivo e le ore di formazione esterna. Possono rientrare nel cumulo della formazione interna attività formative organizzate dal datore di lavoro e finalizzate all'aggiornamento del personale dell'impresa, anche attraverso la partecipazione ad attività formativa erogata da soggetti diversi dal datore di lavoro stesso, se coerenti con il percorso formativo: tale possibilità è ammessa a seguito di formale autorizzazione da parte della Struttura regionale competente in materia di apprendistato.

L'articolazione dettagliata del percorso è definita nell'ambito del piano formativo individuale (PFI) di cui all'art. 10, tenendo conto dell'articolazione e dei contenuti previsti dal percorso formativo approvato dalla Regione in esito allo specifico Avviso pubblico. Resta inteso che le ore residue per il raggiungimento del monte ore previsto dal contratto sono da considerarsi ore lavorative e devono anch'esse essere indicate nel PFI.

Il monte ore di formazione interna all'impresa, in tutti i casi di contratti attivati in data successiva alla data di inizio delle attività formative del percorso, va riparametrato proporzionalmente tenendo conto di eventuali attività di alternanza già svolte prima di attivare il contratto.

ART. 27 – PROROGA DEL CONTRATTO

La durata del contratto può essere prorogata fino a un anno, per iscritto e previo aggiornamento del PFI, solo nel caso in cui l'apprendista non abbia conseguito il titolo al

termine del percorso formativo, a condizione che nell'ambito dell'offerta formativa pubblica sia attivato un analogo percorso formativo nel quale sarà prevista priorità di inserimento.

L'amministrazione regionale si riserva di definire ulteriori casistiche di proroga nel rispetto della normativa vigente.

CAPO VI

MONITORAGGIO E ACCOMPAGNAMENTO

ART. 28 – MONITORAGGIO DEL PERCORSO E VALUTAZIONE DEI RISULTATI DI APPRENDIMENTO

Il percorso formativo dell'apprendista è documentato attraverso appositi registri, di gruppo e/o individuali, attestanti le ore di formazione interna ed esterna frequentate.

Il monitoraggio del percorso e la valutazione degli apprendimenti, anche per la parte di formazione interna all'azienda, vengono effettuati dall'istituzione formativa, avvalendosi della documentazione prodotta dal tutor aziendale e dal tutor formativo e inserita nel dossier individuale.

L'istituzione formativa ha il compito di comunicare gli esiti della valutazione all'apprendista e, nel caso di apprendisti minorenni, ai titolari della responsabilità genitoriale.

I percorsi formativi si concludono con un esame finale, organizzato secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali in materia. Sono ammessi all'esame finale gli apprendisti che raggiungono gli obiettivi previsti dal percorso formativo, come riportati anche nel PFI, e che abbiano frequentato almeno il 75% sia del monte ore di formazione interna sia del monte ore di formazione esterna, fatto salvo eventuali diverse indicazioni stabilite negli atti di approvazione dell'offerta.

Come previsto all'art. 42, comma 3 del D.Lgs. 81/2015, il mancato raggiungimento degli obiettivi formativi attestato dall'istituzione formativa costituisce giustificato motivo di licenziamento.

Nel caso di risoluzione anticipata del contratto e contestuale abbandono del percorso, a partire da un periodo minimo di lavoro di 3 mesi, all'apprendista è garantito il rilascio di apposita dichiarazione attestante le attività formative svolte e i risultati di apprendimento con esito positivo.

ART. 29– AZIONI DI SISTEMA E MONITORAGGIO DELLE ATTIVITÀ

La Regione organizza apposite azioni di sistema volte a promuovere e sostenere l'attivazione e la gestione dei contratti. Tali azioni si rivolgono sia alle istituzioni formative che alle imprese coinvolte, in misura proporzionata e rispondente ai rispettivi ruoli.

La Regione, inoltre, ai fini del raccordo tra attività di formazione interna e formazione esterna può attivare specifiche azioni di sistema destinate prioritariamente ai tutor aziendali e formativi, anche al fine di costruire un percorso condiviso di progettazione, gestione e valutazione delle esperienze in azienda e dei risultati raggiunti. Il costo del lavoro relativo alle ore di impegno del personale dell'impresa e dell'istituzione formativa per tali attività saranno

oggetto di un eventuale rimborso da parte dell'amministrazione regionale anche in relazione alle disponibilità del Bilancio regionale.

La Regione definisce e attua, in accordo con le parti sociali, un apposito impianto volto a monitorare, in fase di attuazione e al termine dei percorsi:

- l'efficacia dei processi formativi in apprendistato;
- le ricadute organizzative e gestionali;
- le ricadute occupazionali;
- altre eventuali aree definite in accordo con le parti.

I percorsi sono inoltre oggetto di monitoraggio da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

CAPO VII

MISURE DI SOSTEGNO ALL'ATTIVAZIONE DEI CONTRATTI DI APPRENDISTATO E ALLA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE CONNESSE

ART. 30 – MISURE DI SOSTEGNO E PROCEDURA PER L'ACCESSO E LA GESTIONE

Al fine di promuovere l'instaurazione di contratti di apprendistato per l'acquisizione della qualifica professionale, del diploma professionale e del certificato di specializzazione tecnica superiore e supportarne la gestione e lo sviluppo, la Regione mette a disposizione dei soggetti coinvolti (impresa, istituzione formativa e apprendista) le misure previste ai successivi articoli 31, 32 e 33, tese a garantire un riconoscimento anche economico delle attività derivanti dalla gestione degli adempimenti aggiuntivi che ricadono su tali soggetti.

L'istituzione formativa svolge il ruolo di referente unico nei confronti dell'amministrazione regionale ed è pertanto tenuta alla presentazione della richiesta di ammissione alle misure e dei successivi adempimenti.

La richiesta di ammissione alle misure di cui sopra è da presentare sulla base della modulistica messa a disposizione nelle pagine del sito istituzionale della Regione (canale Lavoro – all'interno delle pagine dedicate all'apprendistato e all'IeFP) e deve essere inoltrata tramite PEC alla Struttura regionale referente in materia di apprendistato.

La richiesta è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo pari a 16,00 € (salvo adeguamenti tariffari): tale imposta è da assolvere esclusivamente in modo virtuale accedendo alla funzionalità denominata "Imposta di Bollo SOLO su Istanze" resa disponibile sulla Piattaforma Regionale dei Pagamenti integrata PagoPA. Alla richiesta di ammissione deve essere allegata a tale scopo apposita dichiarazione nella quale sia riportato il codice IUV (Identificativo Unico Pagamento) che viene indicato nella ricevuta di pagamento.

Con riferimento agli adempimenti successivi alla presentazione delle richieste di ammissione l'istituzione formativa è tenuta a raccogliere e presentare, secondo le modalità riportate in ciascuno dei successivi articoli, la documentazione rendicontuale oltre alle eventuali richieste di modifica che potrebbero intervenire nel corso di vigenza del contributo stesso. L'istituzione

formativa è inoltre tenuta a consegnare la documentazione eventualmente richiesta dalla Regione in fase di attuazione.

ART. 31 – SOSTEGNO ECONOMICO AL DATORE DI LAVORO

Ad ogni impresa, per ogni contratto di apprendistato I livello attivato, viene riconosciuto un sostegno economico per le ore di formazione interna erogata, come previsto dal Piano formativo individuale dell'apprendista.

Tale contributo è corrisposto dalla Regione all'impresa in regime di *de minimis* ai sensi e nel rispetto del Reg.(UE) 1407/2013: a corredo della richiesta di ammissione al contributo, il datore di lavoro è pertanto tenuto a produrre apposita dichiarazione al fine di permettere alla Struttura competente di effettuare le verifiche necessarie relativamente al rispetto del sopra citato Regolamento.

Il contributo concesso, riferito ad ogni anno di corso, è riconosciuto in sede di consuntivo mediante l'applicazione di un'Unità di costo standard (UCS)² pari a 42 € per ogni ora di formazione interna svolta ed attestata, fino alla concorrenza dell'importo concesso.

Il contributo viene concesso per un massimo due contratti di apprendistato di I livello attivi simultaneamente nella stessa impresa, sia nell'ambito del medesimo percorso formativo che in percorsi differenti.

Il contributo viene concesso all'impresa nella misura massima di seguito specificata:

- a) fino a 4.200 € per ogni apprendista e per ogni anno di corso quale remunerazione delle attività di formazione interna svolte nel corso dell'annualità: detto contributo viene erogato sulla base dei riscontri effettuati dalla Regione a partire dalla documentazione sotto richiamata e può essere erogato una sola volta per apprendista all'interno della medesima impresa con riferimento ad ogni anno di corso. Nel caso in cui l'allievo, nel corso di una stessa annualità formativa, sottoscriva più contratti in imprese diverse, queste hanno diritto di accedere al contributo secondo le regole previste. Il contributo è comunque dovuto, secondo la quantificazione effettuata dalla Regione a consuntivo, anche in caso di cessazione anticipata del contratto di apprendistato di primo livello e in caso di mancata acquisizione del titolo finale da parte dell'apprendista.
- b) fino ad ulteriori 2.100 €, riferiti all'ultimo anno di corso ed erogabili alle seguenti condizioni:
 - i. ottenimento del titolo da parte dell'apprendista coinvolto;
 - ii. prosecuzione con un contratto di lavoro qualificato subordinato a tempo indeterminato o trasformazione in contratto di apprendistato professionalizzante laddove possibile.

Tale ulteriore quota di contributo viene erogata sulla base dei riscontri effettuati dalla Regione a partire dalla documentazione sotto richiamata che deve evidenziare un numero di ore di formazione interna aggiuntive rispetto a quelle che hanno concorso

² L'identificazione del parametro è stata effettuata prendendo a riferimento, per analogia, quanto previsto nella scheda 4.A della Nuova Garanzia Giovani di cui al Regolamento Delegato (UE) n. 2019/697 del 14 febbraio 2019, al lordo della rivalutazione monetaria sulla base dei dati statistici (Riv. ISTAT-FOI indice dei prezzi al consumo per famiglie, operai e impiegati – coefficiente di rivalutazione periodo gen.2014-sett.2021 pari a 1,043).

all'ottenimento del contributo di cui al punto a). Detto contributo può essere erogato una sola volta all'impresa in riferimento allo stesso lavoratore.

I contributi di cui ai punti a) e b) sono incrementabili del 30% nel caso i giovani assunti con tale tipologia contrattuale siano portatori di disabilità certificata ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104. Resta inteso che tale incremento deve corrispondere ad ulteriori ore di formazione interna erogate, aggiuntive rispetto a quelle computate per l'erogazione dei contributi ordinariamente previsti.

Al contributo è applicata, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del DPR 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), una ritenuta d'acconto del 4%.

Le attività di formazione interna svolte devono essere registrate sugli appositi registri consegnati dalla Struttura regionale referente all'istituzione formativa: tali registri sono sottoscritti dall'apprendista e dalla risorsa umana dell'impresa (datore di lavoro, tutor aziendale ...) che ha seguito il giovane.

Nel caso di imprese con più apprendisti frequentanti il medesimo anno di corso dello stesso percorso, le attività di formazione interna possono essere erogate individualmente o prevedere il contemporaneo coinvolgimento di entrambi i giovani interessati (per tutte o parte delle ore). Solo ai fini del conteggio del contributo relativo ad ogni apprendista, le ore svolte contestualmente possono essere computate una sola volta in riferimento ad un solo soggetto o ripartite equamente tra i due. Resta inteso che i registri individuali devono comunque tracciare tutte le attività, anche quelle svolte congiuntamente, ai fini della realizzazione dell'intero monte ore previsto dal PFI.

Nel caso di imprese con più apprendisti frequentanti:

- anni di corso diversi riferiti allo stesso percorso formativo;
- percorsi formativi diversi in quanto tesi all'acquisizione di titoli diversi;

le attività di formazione interna devono essere erogate separatamente, salvo casi specificamente autorizzati. Nei casi autorizzati di contemporaneo coinvolgimento di entrambi i giovani interessati, solo ai fini del conteggio del contributo relativo ad ogni apprendista, tali ore possono essere computate una sola volta in riferimento ad un solo soggetto o ripartite equamente tra i due. Resta inteso che i registri individuali devono comunque tracciare anche le attività svolte congiuntamente, ai fini della realizzazione dell'intero monte ore previsto dal PFI.

Nel caso di cessione di contratto fra imprese diverse i contributi di cui sopra spetteranno alle singole aziende in relazione alle attività formative previste dai rispettivi PFI ed effettivamente erogate da ogni impresa. Il contributo annuale sarà pertanto suddiviso fra le imprese interessate e computato in misura proporzionale alle ore rispettivamente svolte da ogni impresa. Il contributo previsto in caso di prosecuzione con un contratto di lavoro qualificato a tempo indeterminato o trasformazione in contratto di apprendistato professionalizzante spetterà all'impresa titolare del contratto e sarà erogato con riferimento ad ulteriori ore formative erogate, rispetto a quelle già riconosciute nel contributo annuale, fino a concorrenza dell'importo massimo previsto.

ART. 32 – SOSTEGNO ECONOMICO ALL’ISTITUZIONE FORMATIVA

All’istituzione formativa è assegnato, per il riconoscimento delle attività aggiuntive di competenza (v. art. 13 e 15), non già ricomprese nel finanziamento del percorso formativo nel quale è inserito l’apprendista, un sostegno economico come di seguito definito:

	Tipologia	Importo ³
a)	Attivazione e accompagnamento di ogni primo contratto di apprendistato per ogni allievo in ogni annualità formativa	1.500,00 €
b)	Gestione di eventuali cessione di contratto o attivazione di nuovo contratto per lo stesso allievo nella medesima annualità formativa	750 €
c)	Accompagnamento alla realizzazione del contratto per le annualità formative successive a quella di attivazione, nel caso di prosecuzione di contratti attivati nelle annualità formative precedenti	750 €
d)	Attività del tutor formativo (v. art. 15) fino ad un massimo di 50 ore per apprendista per annualità formativa	37,00 € orarie

Con riferimento al sostegno di cui al punto a) è prevista una decurtazione del 25% nei seguenti casi:

- 1) avvio del contratto in data successiva alla realizzazione del 40% del monte ore complessivo di formazione previsto per l’anno di corso di riferimento;
- 2) cessazione anticipata del contratto, con abbandono del percorso formativo o rientro nello stesso, senza attivazione di un nuovo contratto nella medesima annualità formativa, con frequenza da parte dell’allievo apprendista di un volume orario inferiore al 40% del monte ore di formazione interna previsto nel PFI per quell’anno di corso.

Con riferimento al sostegno di cui al punto c), in caso di cessazione anticipata del contratto con abbandono del percorso formativo o rientro nello stesso senza attivazione di un nuovo contratto nella medesima annualità formativa, il sostegno viene decurtato del 50% se l’allievo apprendista ha svolto meno del 40% delle ore di formazione interna previste nel PFI per quell’annualità.

Ad ogni contributo è applicata, ai sensi dell’articolo 28, comma 2, del DPR 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), una ritenuta d’acconto del 4%.

Eventuali costi aggiuntivi sostenuti dall’istituzione formativa connessi all’inserimento con contratto di apprendistato di allievi con disabilità certificata ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, trovano copertura a valere sui fondi ordinariamente messi a disposizione dall’Amministrazione nell’ambito dei percorsi di IeFP e volti a promuovere il positivo inserimento di detti allievi all’interno della classe (c.d. finanziamenti aggiuntivi).

³ Gli importi sono stati definiti prendendo a riferimento, per analogia, quanto previsto nella scheda 3 “Accompagnamento al lavoro” della Nuova Garanzia Giovani di cui al Regolamento Delegato (UE) n. 2019/697 del 14 febbraio 2019, , al lordo della rivalutazione monetaria sulla base dei dati statistici (Riv. ISTAT-FOI indice dei prezzi al consumo per famiglie, operai e impiegati – coefficiente di rivalutazione periodo gen.2014-sett.2021 pari a 1,043).

ART. 33 - SOSTEGNO AL SUCCESSO FORMATIVO

Allo scopo di sostenere l'inserimento e la continuità lavorativa del giovane, promuovendone il successo formativo, si prevede l'erogazione per ogni apprendista, dei seguenti benefici economici:

- a) un'indennità a titolo di riconoscimento della frequenza della formazione interna all'impresa, pari a 75 € lordi ogni 20 ore previste dal PFI. In caso di durate non espresse in multipli di 20 ore, l'indennità dovrà essere rideterminata in misura direttamente proporzionale. Tale indennità è erogata integralmente a condizione che l'apprendista abbia frequentato almeno il 75% del monte ore previsto di formazione interna per il periodo considerato tenendo conto che:
 1. una prima tranches viene erogata al termine del primo semestre dall'attivazione del contratto o dall'avvio dell'annualità formativa, per contratti avviati nell'anno precedente, calcolando la percentuale di presenza del 75% sul monte ore di formazione interna previsto nel periodo considerato e rilevato dal rispettivo calendario;
 2. il saldo viene erogato a seguito della conclusione delle attività formative, calcolando la percentuale di presenza del 75% sul monte ore di formazione interna previsto nel periodo considerato e rilevato dal rispettivo calendario;
 3. nel caso di assenze complessive nel periodo considerato superiori al 25%, l'indennità viene erogata per le ore effettivamente svolte;
- b) 500,00 €, aggiuntivi rispetto ai precedenti, nel caso di ottenimento del titolo previsto in esito, con contratto attivo, al termine dell'ultima annualità prevista.

Ai sensi dell'articolo 50, primo comma, lettera c), del DPR n 917/86, tali contributi sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente.

L'erogazione dei benefici spettanti è a carico dell'istituzione formativa e a questo proposito si precisa che gli importi sopra indicati si intendono al netto di eventuali oneri a carico ente. Tali oneri, che si intendono in ogni caso rimborsabili, devono essere conteggiati nell'elaborazione del preventivo da presentare unitamente alla richiesta di ammissione alle misure, al fine di poter permettere il corretto impegno delle risorse pubbliche da destinare al contributo.

Nel caso in cui il contratto di apprendistato sia interrotto prima della conclusione del percorso formativo e il giovane porti comunque a termine l'anno di corso di riferimento:

- l'importo del contributo di cui alla lettera a) può essere erogato in relazione alle ore di formazione interna effettivamente svolte;
- il contributo di cui alla lettera b) non viene corrisposto.

ART. 34 – MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE ED EROGAZIONE DELLE MISURE DI SOSTEGNO

L'istituzione formativa, a conclusione di ogni annualità formativa e a seguito degli esiti dell'esame finale previsto, nel caso di ultimo o unico anno di corso, presenta alla Struttura regionale competente formale rendicontazione dei benefici spettanti di cui ai precedenti articoli da 31 a 33 con riferimento a tutti i percorsi formativi di riferimento.

L'istituzione formativa presenta di norma un'unica rendicontazione, potendo in ogni caso procedere con un ulteriore invio al fine di comprendere anche i contributi aggiuntivi spettanti alle imprese in caso di prosecuzione/trasformazione dei contratti.

La rendicontazione deve essere presentata secondo il format definito dalla Struttura competente e deve comprendere la seguente documentazione giustificativa:

- a) scansione dei registri relativi sia alle attività di formazione interna che esterna. Qualora l'istituzione formativa abbia già provveduto a consegnare i registri all'amministrazione regionale nell'ambito di altro procedimento, ne deve fare esplicita comunicazione;
- b) per quanto attiene ai contributi a favore dei datori di lavoro, domanda di erogazione del contributo secondo il modello messo a disposizione dall'amministrazione regionale
- c) per quanto attiene ai sostegni a favore degli apprendisti, documentazione attestante il versamento degli importi ai soggetti coinvolti e dichiarazione del singolo circa la ricezione dell'indennità, nel caso in cui l'istituzione formativa abbia già provveduto a rimborsare gli allievi;
- d) ogni altra documentazione richiesta

La Struttura regionale competente, una volta effettuate le verifiche in ordine alla completezza e correttezza dei dati e al rispetto delle presenti disposizioni, definisce l'importo definitivamente ammissibile e provvede a:

- i. erogare direttamente all'impresa il contributo spettante ai sensi dell'articolo 31;
- ii. erogare all'istituzione formativa quanto spettante a titolo di rimborso dei contributi di cui all'articolo 32;
- iii. con riferimento ai contributi di cui all'art. 33:
 - a. erogare direttamente all'istituzione formativa quanto spettante, nel caso in cui questa abbia già provveduto al rimborso agli apprendisti, come dimostrato dalla documentazione di cui alla precedente lettera c)
 - b. comunicare all'istituzione formativa l'importo da erogare a ciascun apprendista, invitando a presentare idonea richiesta di rimborso alla quale sia allegata la documentazione attestante il versamento, così come indicato al precedente punto c). Una volta ricevuta la documentazione viene disposta la liquidazione del contributo.

ART. 35 – REVOKA DEI CONTRIBUTI

L'amministrazione regionale si riserva di procedere alla revoca totale o parziale dei contributi di cui ai precedenti articoli da 31 a 33, nel caso in cui rilevi gravi inadempimenti da parte dei soggetti coinvolti, comprese problematiche connesse alla gestione dei rapporti tra l'impresa e l'istituzione formativa e l'apprendista o alla partecipazione alle azioni di sistema e di monitoraggio introdotte a sostegno della sperimentazione in atto.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 36 – NORMA DI RINVIO

Per quanto non specificato nelle presenti disposizioni si fa rinvio a quanto previsto dalla normativa nazionale in materia ed in particolare al Decreto Interministeriale 12 ottobre 2015.

L'amministrazione regionale si riserva di procedere con successive integrazioni e specificazioni al presente testo al fine di far fronte, nel rispetto della normativa vigente, ad esigenze puntuali sui diversi temi e su aspetti specifici non disciplinati dalle presenti disposizioni.